

# Proroga del blocco degli scatti stipendiali per il 2013

di Pasquale Annese

## Abolizione della fascia stipendiale 3/8 anni.

L'art.2, comma 2, del CCNL del 4 agosto 2011, ai sensi dell'art.9, comma 17, del D.L. n.70/2011, convertito con modificazioni nella Legge n.106/2011, nel quadro di una revisione delle fasce stipendiali

del contratto scuola, ha abolito, con decorrenza 1° settembre 2010, la fascia stipendiale 3-8 anni. Alla luce della suddetta modifica, le posizioni stipendiali di cui alla TABELLA B allegata al CCNL sottoscritto il 23.01.2009 sono ridefinite secondo le indicazioni di cui alla TABELLA A del CCNL sottoscritto il 4 agosto 2011:

**TABELLA A (decorrenza 1° settembre 2010)**

|                   | COLLABORATORE SCOLASTICO | COLLABORATORE SCOLASTICO DEI SERVIZI (1) | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (2) | COORDINATORE AMMINISTRATIVO E TECNICO | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI | DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (3) | DOCENTE DIPLOMATO ISTITUTO SEC. II GRADO | DOCENTE SCUOLA MEDIA | DOCENTE LAUREATO ISTITUTO SEC. II GRADO |
|-------------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------|---|
| <b>Da 0 a 8</b>   | 14.903,94                | 15.285,97                                | 16.696,06                     | 19.089,32                             | 22.073,10  | 19.324,27                                   | 19.324,27                                | 20.973,22            | 20.973,22                               |
| <b>Da 9 a 14</b>  | 16.242,79                | 16.609,75                                | 18.411,10                     | 21.195,16                             | 24.707,17  | 21.454,06                                   | 21.454,06                                | 23.444,75            | 24.062,51                               |
| <b>Da 15 a 20</b> | 17.221,92                | 17.588,87                                | 19.680,15                     | 23.051,45                             | 27.031,17  | 23.332,06                                   | 23.332,06                                | 25.623,29            | 26.407,69                               |
| <b>Da 21 a 27</b> | 18.186,09                | 18.583,19                                | 20.956,80                     | 24.853,49                             | 29.517,34  | 25.154,66                                   | 26.049,63                                | 27.738,87            | 29.394,95                               |
| <b>Da 28 a 34</b> | 18.913,31                | 19.287,20                                | 21.865,96                     | 26.631,24                             | 32.071,98  | 26.952,89                                   | 27.832,86                                | 29.814,05            | 31.352,07                               |
| <b>Da 35 a</b>    | 19.423,09                | 19.813,14                                | 22.562,63                     | 27.955,03                             | 34.556,83  | 28.291,99                                   | 29.187,49                                | 31.352,07            | 32.912,17                               |

(1) Anche per il profilo professionale: Addetto aziende agrarie.

(2) Anche per i profili professionali: Assistente tecnico, Cuoco, Infermiere, Guardarobiere.

(3) Anche per il personale educativo.

TABELLA B (decorrenza 1° gennaio 2009)

|            | COLLABORATORE SCOLASTICO | COLLABORATORE SCOLASTICO DEI SERVIZI (1) | ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (2) | COORDINATORE AMMINISTRATIVO E TECNICO | DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI | DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA (3) | DOCENTE DIPLOMATO ISTITUTO SEC. II GRADO | DOCENTE SCUOLA MEDIA | DOCENTE LAUREATO ISTITUTO SEC. II GRADO |
|------------|--------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|--|---|--|----------------------|---|
| Da 0 a 2   | 14.903,94                | 15.285,97                                | 16.696,06                     | 19.089,32                             | 22.073,10  | 19.324,27                                   | 19.324,27                                | 20.973,22            | 20.973,22                               |
| Da 3 a 8   | 15.193,34                | 15.567,76                                | 17.071,28                     | 19.605,37                             | 22.715,71  | 19.846,30                                   | 19.846,30                                | 21.552,17            | 22.161,35                               |
| Da 9 a 14  | 16.242,79                | 16.609,75                                | 18.411,10                     | 21.195,16                             | 24.707,17  | 21.454,06                                   | 21.454,06                                | 23.444,75            | 24.062,51                               |
| Da 15 a 20 | 17.221,92                | 17.588,87                                | 19.680,15                     | 23.051,45                             | 27.031,17  | 23.332,06                                   | 23.332,06                                | 25.623,29            | 26.407,69                               |
| Da 21 a 27 | 18.186,09                | 18.583,19                                | 20.956,80                     | 24.853,49                             | 29.517,34  | 25.154,66                                   | 26.049,63                                | 27.738,87            | 29.394,95                               |
| Da 28 a 34 | 18.913,31                | 19.287,20                                | 21.865,96                     | 26.631,24                             | 32.071,98  | 26.952,89                                   | 27.832,86                                | 29.814,05            | 31.352,07                               |
| da 35 a    | 19.423,09                | 19.813,14                                | 22.562,63                     | 27.955,03                             | 34.556,83  | 28.291,99                                   | 29.187,49                                | 31.352,07            | 32.912,17                               |

Dall'analisi comparata delle due tabelle si evince subito l'eliminazione della fascia stipendiale (prima prevista) 3-8 anni, il che fa sì che la seconda posizione stipendiale maturi al compimento del nono anno, quando si acquisisce la posizione 9-14, confermata nel suo attuale valore. Da quel momento in poi si segue la normale previgente progressione stipendiale.

Lo stesso CCNL del 2011 ha previsto, altresì, due norme di salvaguardia per coloro che erano in servizio al 1° settembre 2010. La prima è quella di cui al comma 2 del suddetto contratto, secondo cui "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 01.09.2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". La seconda è quella di cui al comma 3, secondo cui "il personale già in servizio alla data del 01.09.2010, inserito

*nella pre-esistente fascia stipendiale 0-2 anni, conserva il diritto a percepire ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della pre-esistente fascia stipendiale 3-8 anni, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".*

Tali clausole sono finalizzate a riconoscere la salvaguardia sulla base di una 'situazione di fatto' (personale in servizio a tempo indeterminato ad una certa data) ed in virtù di una condizione giuridica già determinatasi alla data della sottoscrizione del contratto (personale già in servizio o che abbia maturato il diritto all'inserimento).

Va preliminarmente evidenziato che le nuove fasce stipendiali si applicano solo ai neo assunti dal 1° settembre 2011. Per costoro si applica la TABELLA A di cui alla contrattazione dell'agosto del 2011 e dunque in vigore al momento dell'assunzione.

Esiste, però, un vuoto normativo e contrattuale che riguarda specificamente coloro che sono stati assunti in servizio dall'1.9.2010, per i quali, al momento dell'assunzione, si è applicata la fascia

stipendiale 0-2 anni, ma dopo la maturazione del secondo anno in servizio, non è scattata la fascia stipendiale 3-8 poiché non rientranti nella norma di salvaguardia di cui al comma 3 dell'art. 2 del CCNL 4 agosto 2011. Trattasi di soggetti per i quali, al momento della stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato (01.09.2010), ed a prescindere dal periodo di prova che non può che essere parte integrante del contratto, vigeva un contratto collettivo nazionale di lavoro le cui posizioni stipendiali sono state poi modificate *in peius* da una norma pattizia successiva. Al riguardo, non sovengono precedenti pronunce giurisprudenziali. Secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico, appare difficilmente confutabile la tesi dell'inapplicabilità a tale platea di lavoratori della norma pattizia su menzionata, a meno che l'Amministrazione non voglia trincerarsi dietro la circostanza che la contrattazione di agosto 2011 sia stata effettuata per dare piena attuazione alla normativa di cui al comma 17, art. 9, del D.L. 70/2011, che fa riferimento al rispetto dei saldi di finanza invariati.

Ad oggi, ai lavoratori non resta che intentare ricorsi seriali (o pilota?) al giudice del lavoro per vedersi riconosciuto tale diritto e verificare la posizione difensiva dell'Amministrazione, previa istanza/diffida da inoltrare all'Amministrazione stessa quanto meno per interrompere i termini di prescrizione di un'eventuale impugnazione.

Sovviene solo parzialmente in aiuto la posizione dell'ARAN che, con parere reso in data 8 novembre 2013, ha affrontato un caso, però, giuridicamente e contrattualmente diverso: quello di una docente assunta in data 1° settembre 2011, ma con retrodatazione giuridica della nomina al 1° settembre 2010, per la quale, a parere dell'ARAN, non è applicabile nessuna delle due clausole di salvaguardia di cui ai commi 2 e 3 del CCNL del 4 agosto 2011, atteso che la suddetta docente, alla data di sottoscrizione del CCNL (4 agosto 2011), non versava in nessuna delle condizioni previste dai commi citati: né

era cioè in servizio a tempo indeterminato alla data del 1° settembre 2010, né aveva maturato il diritto all'inserimento nelle preesistenti posizioni stipendiali alla suddetta data. In sostanza, la docente in questione, confermata in ruolo dopo l'anno di prova il 01.09.2012, potrà far valere il periodo 01.09.2010/31.08.2011 solo ai fini della ricostruzione di carriera, ma non anche ai fini dell'accesso alla posizione stipendiale, che resta quella di cui alla TABELLA di 0-8 anni. Si specifica, nel suddetto parere, che *'la ricostruzione di carriera è riconosciuta solo con decorrenza dalla data di conferma in ruolo e, quindi, senza alcun effetto retroattivo'*.

Situazione diversa, questa, da quella di coloro che legittimamente rivendicano l'applicazione delle previgenti fasce stipendiali in quanto assunti a tempo indeterminato con decorrenza 1° settembre 2010.

### **Blocco degli scatti di anzianità per il personale della scuola anche per il 2013**

Con messaggio 152/2013 del 19 dicembre 2013, il MEF, in applicazione del D.P.R. 122 del 4 settembre 2013 inerente alla proroga del blocco dei contratti e al congelamento degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, ha fornito le seguenti indicazioni relative all'elaborazione degli stipendi di gennaio 2014:

1) proroga fino al 31.12.2014 dell'art.9, comma 21, del D.L. n.78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale non contrattualizzato di cui all'art.1, comma 1, lett.a, del D.P.R. 122/2013 (Polizia, Forze Armate, Magistratura, Diplomatici e Prefetti), con la sola eccezione, ai sensi dell'art.22 del medesimo D.L., del personale della Magistratura, nonché degli Avvocati e dei Procuratori dello Stato;

2) proroga fino al 31.12.2013 dell'art.9, comma 23, del D.L. n.78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del comparto scuola (art.1,

comma 1, lett.b, del D.P.R. 122/2013).

Ai sensi del punto 2 della suddetta nota, viene statuita la proroga fino al 2013 delle disposizioni contenute nel Decreto 78/2010, secondo cui *“per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola gli anni 2010, 2011, 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dai contratti in vigore”*. Ergo viene ora disposto il blocco degli scatti di anzianità anche per il 2013.

Cosa succederà a quei lavoratori che già nel 2013, avendo maturato il diritto allo scatto di anzianità, sono passati alla classe stipendiale successiva ed hanno percepito già il conseguente aumento stipendiale? Il rischio, oramai certezza, è che per questi lavoratori, già nella busta paga di gennaio 2014, ci sia un recupero stipendiale retroattivo di quanto 'indebitamente' percepito nel 2013.

La suddetta nota, stringata nei contenuti esplicativi, rimanda ad un successivo messaggio operativo per delucidazioni nel merito, messaggio che puntualmente è arrivato. Lo stesso MEF, con ultronea tempestività, con messaggio n. 157 del 27 dicembre 2013, ha infatti diramato indicazioni per l'applicazione di tali decurtazioni, precisando che nei cedolini di stipendio del personale per cui è stato accertato il credito erariale è stato inserito il seguente messaggio: *“Si comunica che, in applicazione del D.P.R. 122/2013, art. 1, comma 1, che proroga fino al 31 dicembre 2013 l'art. 9, comma 23, D.L. 78/2010, relativo al blocco degli automatismi stipendiali per il personale del Comparto Scuola, è stato accertato un credito erariale di € ..... imponibile fiscale (al netto delle ritenute previdenziali) con recupero a decorrere dalla mensilità di gennaio 2014 con rate mensili di € 150,00 lorde fino a concorrenza del debito. Si precisa che il recupero applicato sullo stipendio lordo determina contestualmente l'applicazione di un importo IRPEF più basso.”* L'importo sarà facilmente individuabile attraverso il codice 4M1 - APPL. DPR 122/2013

COMPARTO SCUOLA AP.

Quali sono i soggetti coinvolti?

In primis, coloro che a gennaio 2013, causa il blocco per il 2012, hanno usufruito degli scatti stipendiali vedendoseli corrisposti, con arretrati, solo ad aprile 2013: costoro manterranno a gennaio 2014 lo scatto, ma subiranno una decurtazione stipendiale per quanto percepito in più nell'anno 2013.

Poi, coloro che hanno percepito lo scatto da settembre 2013, sempre con differimento di un anno a causa del blocco 2012: costoro, a gennaio 2014, verranno retrocessi come posizione stipendiale e subiranno una decurtazione stipendiale per quanto percepito in più da settembre 2013; inoltre, a causa del congelamento degli anni 2012 e 2013, solo a settembre 2014 percepiranno lo scatto stipendiale.

Buon ultimi coloro che avevano deciso di andare in pensione a settembre 2014, avendo magari prorogato di un anno tale scelta. Costoro, per vedersi riconoscere, sia ai fini del trattamento pensionistico, sia ai fini della buonuscita, lo scatto stipendiale, dovranno, qualora rientrano tra coloro che hanno percepito lo scatto stipendiale da settembre 2013, rimanere in servizio un altro anno. Fino a settembre 2015!

Problemi anche per i neo immessi in ruolo nel 2013, a meno che tale immissione in ruolo non sia avvenuta successivamente al 25 ottobre 2013, data di pubblicazione sulla G.U. del D.P.R. 122/2013.

## **ULTIM'ORA DIETROFRONT DEL GOVERNO**

Nelle ultime ore, proprio mentre chiudiamo la rivista, giunge notizia di un 'ravvedimento' da parte del Ministro dell'economia Saccomanni circa la decisione di stornare dalle buste paga di gennaio 150 euro mensili, relativi agli scatti stipendiali già percepiti nel 2013. Una platea di circa 43.000 dipendenti, tra personale docente ed ATA, che hanno già

ricevuto un importo medio di 700 euro lordi.

In un laconico comunicato, il Ministero dell'Economia sottolinea che, per rendere esecutiva la decisione del Governo di soprassedere al recupero degli scatti a partire da gennaio 2013, il Ministero dell'Istruzione *«dovrà assumere gli atti necessari a determinare lo sblocco degli scatti di anzianità per l'anno 2012 secondo la procedura prevista dal D.L. 78/2010. È stato disposto un provvedimento di rimborso di certi scatti che però è stato annullato. In ogni caso la normativa sul personale andrà affrontata per chiarire cosa succederà in futuro»*.

Cosa vuol dire? Forse che il riconoscimento di tali scatti verrà finanziato, come per il 2010 e il 2011, attingendo dalle risorse del MOF, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa? Ad oggi non è dato sapere. Pare esista già un atto d'indirizzo in tal senso, che però

deve essere ancora trasmesso all'ARAN per il perfezionamento dell'intesa.

Il provvedimento è stato ritirato, dunque, ma resta il problema delle coperture di natura finanziaria e legislativa 2012 e 2013. Un ennesimo balletto di responsabilità, confezionato in pieno periodo natalizio, frutto di decisioni politiche poco trasparenti e di soluzioni di mero compromesso. Sarebbe bastata una sola norma, un semplice codicillo al D.L. 78/2010 che avesse previsto l'esclusione del personale della scuola dal blocco degli scatti stipendiali. Così non è stato, a totale spregio di una categoria, il personale scolastico, che, in assenza di qualsivoglia progressione di carriera, ha negli scatti stipendiali, per quanto esigui, l'unica forma di riconoscimento economico legato alla propria professione. In questo caso, solo l'anzianità. Ma questa, direbbe qualcuno, è un'altra storia!